

## **REGOLAMENTO SULLA ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (ASU)**

Prot.n. 2327/18

### **ARTICOLO 1**

#### **Scopo ed oggetto del regolamento**

Il presente regolamento ha lo scopo, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale della cooperativa ISVIL, di disciplinare esclusivamente l'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili (ASU), le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa. In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie del rapporto di lavoro, le modalità di impiego del personale e l'attuazione delle norme ASU sui soci lavoratori.

### **ARTICOLO 2**

#### **Ambito e rapporti di lavoro instaurato**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, in armonia con le previsioni di cui all'art.1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3, nel rispetto del proprio statuto, le attività socialmente utili possono essere attuate nell'ambito di tutti i settori previsti dallo statuto della cooperativa.

L'utilizzo nelle attività di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di mobilità.

Le attività lavorative ASU prevedono un impegno settimanale di venti ore (20) e per non più di otto ore (8) giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo ovvero la concessione di riposi compensativi che comportino il riequilibrio del medesimo orario. Nel caso di importi economici integrativi ovvero la concessione di riposi compensativi sono riconosciuti solo se preventivamente autorizzati dal Presidente. Ogni lavoratore per l'attività lavorativa ASU percepisce importo mensile di euro 570,00 circa denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, rivalutato, nella misura dell'80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo, prevista dall'art.8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468.

### **ARTICOLO 3**

#### **Organizzazione e modalità di lavoro**

Il Consiglio di Amministrazione ha pieni poteri in merito all'organizzazione delle attività, che devono prioritariamente rispondere alle esigenze di buon andamento delle stesse per la realizzazione degli obiettivi di interesse sociale perseguiti attraverso, appunto, lo svolgimento delle attività socialmente utili. La struttura della cooperativa viene così articolata:

- a) Presidenza;
- b) Coordinamento territoriale e locale;
- c) Ambito amministrativo e organizzativo;
- d) Gruppi di lavoro

Ai servizi di cui alla lettera a) sono demandati i compiti propriamente attribuiti dallo statuto. Al servizio di cui alla lettera b) fanno capo tutte le attività di coordinamento su specifica delega del Presidente. Ai servizi di cui alla lettera c) sono demandate le attività amministrative su specifica delega del Presidente. L'attività lavorativa dei soci si può svolgere sia nei giorni feriali che festivi sulla scorta delle esigenze della Cooperativa e degli enti con i quali la stessa è convenzionata. Ne consegue che il Presidente può articolare l'orario delle attività con cadenza settimanale che può prevedere l'impegno nei giorni feriali e festivi (domenica e/o festività Natale, Capodanno, 25 aprile, 1° maggio, Ferragosto, etc.). Per lo svolgimento delle mansioni al socio vengono impartiti dal Presidente tempi e modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Le mansioni dei soci, le assegnazioni, le modalità d'impiego vengono disposte dal Presidente della Cooperativa, tenendo

conto dei titoli di studio di assegnazione alle ASU, esperienze e competenze acquisite, titoli di studio posseduti e residenza. Tra socio lavoratore e la cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro, purché compatibile con la posizione di socio e dalle norme che disciplinano le ASU.

Ai lavoratori la cooperativa dovrà comunicare la durata e la collocazione temporale della prestazione. La cooperativa può variare la collocazione temporale della prestazione, dandone comunicazione al socio-lavoratore almeno 3 giorni prima, ed in casi eccezionali e urgenti, mediante telegrammi, e/o telefonate e/o sms 24 ore prima.

#### **ARTICOLO 4** **Norme applicate**

Le norme di riferimento utilizzate per la gestione delle attività ASU sono emanate dal Ministero del Lavoro e dall'Assessorato Regionale del Lavoro della Previdenza Sociale e della formazione Professionale di Palermo. Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, le circolari dell'Assessorato Regionale del Lavoro sono le norme principali di riferimento.

#### **ARTICOLO 5** **Disciplina dell'utilizzo nelle attività LSU**

##### **1. Presenze lavorative**

Ogni socio è tenuto al raggiungimento delle 20 ore lavorative settimanali. Tutti i soci sono tenuti alla regolare partecipazione delle ASU. L'attività lavorativa deve essere attestata giornalmente dai registri fogli firma e/o a altri strumenti utili (cartellini magnetici etc...della Cooperativa). Ogni fine del mese la cooperativa è tenuta alla trasmissione delle presenze mensili alla sede INPS competente per territorio. L'importo dell'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili è proporzionale alla effettiva partecipazione alle A.S.U.

Il lavoratore ha l'obbligo, entro il 05 di ogni mese, di inviare anche a mezzo fax e/o via email, il foglio delle presenze mensili. Il mancato invio del foglio presenze comporta l'impossibilità per la Cooperativa a certificare le presenze mensili alla sede INPS di competenza.

##### **2. Assenze lavorative**

I soci lavoratori non possono assentarsi dal lavoro in maniera arbitraria e non autorizzata dal Presidente. Tutte le assenze che dipendono dalla volontà del lavoratore sono soggette a recupero, pena la comunicazione all'ente erogatore del sussidio (INPS) per la conseguente decurtazione del sussidio mensile. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E' facoltà della cooperativa concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene segnalata l'assenza alla sede INPS competente per territorio.

##### **3. Assenze per malattia**

Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno. Il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento delle attività è di giorni **30** nell'arco del periodo 01.01. al 31.12. di ogni anno. Superato tale periodo il Presidente può avviare tutte le iniziative previste dalle normative nazionali e regionali, dallo statuto e dal presente regolamento, necessarie e utili per il buon andamento delle attività ASU (es. visite fiscali, visite domiciliari, inviti ad accertamenti presso strutture sanitarie pubbliche, segnalazioni agli organi di controllo competenti etc...). Il lavoratore impegnato in ASU nel caso che l'estensione dell'impegno sia annuale, ha diritto ad assentarsi per un periodo massimo di 90 giorni per malattia, che se documentate, non comportano la sospensione dell'assegno. Superato tale periodo la Cooperativa segnala alla sede INPS competente per territorio, la quale provvederà al ricalcolo del

sussidio con la decurtazione di una percentuale. Il lavoratore che abbia superato i 90 giorni di malattia nell'arco dell'anno solare (01/01-31/12) continui ad assentarsi per malattia, dovrà presentare istanza di sospensione per malattia, allegando idonea documentazione rilasciata dalla competente ASP. In caso di inosservanza da parte del socio la Cooperativa procederà d'ufficio. Nel caso di assenze per motivi di salute (documentate) si maturano giornate di riposo (ferie), sino al raggiungimento di gg. 30 di malattia, nell'arco del periodo 01.01. al 31.12. di ogni anno. Superato tale periodo durante le assenze per malattia non si matureranno giornate di riposo. Il lavoratore ha l'obbligo di produrre alla Cooperativa idonea certificazione, entro lo stesso giorno della visita medica che ha attestato lo stato di malattia. Nel computo dei giorni per malattia vanno considerati anche i festivi e non lavorativi.

#### **4. Assenze per maternità**

Le lavoratrici devono astenersi obbligatoriamente dalle attività ASU, alla fine del 7° mese di gravidanza e sino al 3° mese dalla data presunta del parto. La lavoratrice è obbligata ad informare la cooperativa circa lo stato di gravidanza. E' consentito continuare a svolgere attività lavorativa anche all'8° mese esclusivamente in caso di certificazione che esclude rischi per la lavoratrice e il nascituro. In quest'ultimo caso il rientro alle ASU viene posticipato di un mese.

Alle lavoratrici impegnate nei progetti di lavori socialmente utili che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per i periodi di astensione obbligatoria per maternità (5 mesi), viene corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno. Durante tale periodo avrà l'obbligo di versare come quote sociali alla Cooperativa l'80% dell'importo.

Nel caso di certificata maternità a rischio, prima dell'astensione obbligatoria, la lavoratrice ASU è obbligata ad informare l'ispettorato provinciale del lavoro e per conoscenza la cooperativa. Durante la sospensione dalle ASU, atteso che non si svolge attività lavorativa, non si maturano giornate di riposo (ferie).

#### **5. Assenze per motivi di studio e/o concorsi**

I soci lavoratori/ci hanno diritto di assentarsi dalle ASU previa presentazione di regolare richiesta. Gli stessi, previa presentazione di attestato di partecipazione ad esami o concorsi, hanno il diritto/dovere di recuperare, pena la segnalazione alla sede INPS competente per territorio. Durante tale sospensione, atteso che non si svolge attività lavorativa, non si maturano giornate di riposo (ferie).

#### **6. Assenze per motivi elettorali/funzioni elettive**

I soci lavoratori/ci hanno diritto di assentarsi dalle ASU per partecipare ad operazioni elettorali nella qualità Presidenti, segretari, scrutatori, rappresentanti di lista, previa presentazione di regolare richiesta. Gli stessi, previa presentazione di attestato di partecipazione, non devono recuperare le ore di lavoro nelle giornate in cui è prevista l'attività lavorativa. I lavoratori ASU hanno il diritto ad assentarsi, previa comunicazione, per partecipare ai consigli comunali, giunte. In caso di certificata partecipazione ai consigli e/o giunte le assenze non sono soggette a recupero. Durante tali assenze, atteso che non si svolge attività lavorativa, non si maturano giornate di riposo (ferie).

#### **7. Assenze per matrimonio**

I soci lavoratori/ci hanno la facoltà di assentarsi dalle ASU, previa presentazione di regolare richiesta, per un numero massimo di gg. 15. Gli stessi, sono tenuti al recupero delle ore di lavoro non prestate, pena la segnalazione alla sede INPS competente per territorio.

### **8. Assenze per malattia di un familiare**

I soci lavoratori/ci hanno diritto di assentarsi dalle ASU previa presentazione di regolare certificato medico di un familiare, facendosi carico di recuperare le ore di lavoro non prestate, pena la segnalazione alla sede INPS competente per territorio. Ai lavoratori impegnati in ASU è consentito assentarsi dal lavoro senza carico di recupero, esclusivamente nel caso in cui il familiare ha un'età non superiore ad anni 3 o nel caso in cui il familiare ha un handicap psico-fisico. In questo caso il lavoratore deve dimostrare che è l'unico familiare che può assisterlo. In quest'ultimi casi previa presentazione di regolare certificato medico del familiare gli stessi, non sono tenuti al recupero delle ore di lavoro non prestate sin al raggiungimento del 30° giorno nell'arco del periodo 01.01. al 31.12. di ogni anno. Superati i gg. 30 le giornate di assenza sono soggette a recupero, pena la segnalazione alla sede INPS competente per territorio. Durante tali assenze, atteso che non si svolge attività lavorativa, non si maturano giornate di riposo (ferie).

### **8.bis - Assenze di cui all'art.33 comma 3 della Legge 05/02/1992 n. 104 e successive modifiche e integrazioni**

Il lavoratore ASU può usufruire di n. 12 ore di permessi mensili relativi all'art.33 comma 3 della Legge 104/92. A tal fine il lavoratore deve presentare apposita richiesta con allegata idonea certificazione rilasciata dall'ASP.

Il socio lavoratore LSU è tenuto a comunicare al Presidente della Società Cooperativa, entro il 5° giorno di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, la relativa programmazione. In caso di mancata comunicazione entro il termine stabilito, non potranno essere concessi i permessi relativi al mese corrente.

Se altri componenti usufruiscono dei permessi della 104/92 il socio lavoratore LSU non può usufruirne. I permessi mensili non possono essere cumulati e devono essere usufruiti entro il corrente mese.

Inoltre, a discrezione del datore di lavoro, a far data dal mese di giugno 2016 e per il futuro, al lavoratore che benefici dei detti permessi retribuiti concessi ai sensi della L. 104/92, con il precipuo scopo di assistere un familiare in situazione di disabilità, potrà essere richiesto di sottoscrivere sotto la propria responsabilità una dichiarazione in cui attesti di aver impiegato i permessi di cui ha goduto nell'arco di tempo di ogni singolo mese, esclusivamente per le finalità di cui alla legge 104/92, rimanendo a disposizione del soggetto disabile.

Il datore di lavoro, pertanto, ed al fine di contrastare situazioni di abuso del diritto riconosciuto dalla Legge 104, da parte del lavoratore che ne usufruisce, si riserva la facoltà di contestare presso le sedi giudiziarie competenti nonché tramite segnalazione all'Inps, eventuali dichiarazioni mendaci, nonché fatti palesemente in contrasto con le finalità indicate dalla Legge 104, e di cui il medesimo fosse messo a conoscenza anche a mezzo di terzi soggetti.

Si specifica infatti che i permessi di cui alla legge 104/92 non possono essere impiegati per finalità personali e diverse dall'assistenza a familiari disabili, in quanto qualsiasi atto di abuso nella fruizione dei permessi retribuiti di cui sopra, oltre a costituire condizione valida per il licenziamento immediato del lavoratore, determina un illecito civile e penale.

### **9. Assenze per lutto**

In caso di decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado, o di altre persone conviventi risultanti tali dallo stato di famiglia, i soci lavoratori/ci Asu possono usufruire di un permesso non retribuito fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi, opportunamente documentate. Per tale periodo al lavoratore non compete l'assegno. Le ore possono essere recuperate. Durante tali assenze, atteso che non si svolge attività lavorativa, non si maturano giornate di riposo (ferie).

### **10. Assenze per festa del Patrono**

I soci lavoratori/ci hanno la facoltà di assentarsi dalle ASU per la festa del patrono, previa richiesta. Gli stessi, non sono tenuti al recupero delle ore di lavoro non prestate.

### **11. Sospensioni dalle ASU**

I soci lavoratori/ci hanno la facoltà di presentare istanza di sospensione dalle ASU esclusivamente per motivi di studio/attività formative, per motivi di salute, lavoro e gravi motivi familiari, purchè documentate. Le istanze dovranno pervenire in segreteria almeno 7 giorni prima della decorrenza. Le autorizzazioni alla sospensioni sono a discrezione della cooperativa e non devono compromettere le finalità delle attività ASU. Per motivi di lavoro, visto l'art.8, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, nella parte in cui si prevede l'incompatibilità tra la fruizione dell'assegno di utilizzo in prestazioni per attività socialmente utili e l'attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno e part-time, l'ente valuterà la sussistenza delle condizioni per autorizzare le richieste di sospensione dalle attività socialmente utili avanzate, avendo riguardo, in particolare, ai casi di assenze protratte e ripetute nel tempo, che sottendono a scelte professionali diverse del lavoratore e che, pertanto, non consentono il loro permanere nel bacino delle attività. Nel caso in cui il lavoratore rimarrà sospeso per un periodo consecutivo superiore a mesi 12 (dal 01.01. al 31.12 di ogni anno) la cooperativa informerà la SCICA di competenza che potrà avviare la procedura di decadenza dalle attività socialmente utili. Ogni socio-lavoratore è tenuto ad informarsi circa l'esito della richiesta. La cooperativa in caso di accoglimento o diniego dell'istanza di sospensione informerà l'interessato nonché gli organi di controllo competenti per territorio. Durante tali sospensione, atteso che non si svolge attività lavorativa, non si maturano giornate di riposo (ferie).

### **12. Periodi di riposo (ferie)**

Le attività socialmente utili non sono definite mediante la predisposizione di appositi progetti. Le predette attività sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo (ferie), durante il quale è corrisposto l'assegno. Si ha diritto al riposo (ferie), esclusivamente nel caso in cui si svolge attività lavorativa. Pertanto ogni mese di regolare attività lavorativa si maturano **10 ore (2 giorni e mezzo)** di riposo - ferie. Non si maturano ore di (ferie), durante l'astensione obbligatoria per maternità, durante le sospensioni volontarie e durante tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento. Nel caso di assenze per motivi di salute (documentate) si maturano ore di (ferie), sino al raggiungimento di gg. 30 di malattia, nell'arco del periodo 01.01. al 31.12. di ogni anno. Superato tale periodo durante le assenze per malattia non si matureranno ore di (ferie).

Le ore di (ferie) e i riposi compensativi maturati nell'arco dell'anno nel periodo 01.01. al 31.12. di ogni anno, devono essere usufruite entro e non oltre il mese di AGOSTO dell'anno successivo. In caso di non osservanza della presente indicazione la cooperativa potrà predisporre ferie d'ufficio entro il mese di SETTEMBRE dell'anno in corso.

### **13. Assenze per adesioni a scioperi**

I soci lavoratori/ci hanno diritto di assentarsi dalle ASU per partecipare a manifestazioni sindacali, previa presentazione di regolare richiesta. Gli stessi, previa presentazione di attestato di partecipazione, devono recuperare le ore di lavoro nelle giornate in cui è prevista l'attività lavorativa.

### **14. Assenze per partecipazioni ad attività formative**

I soci lavoratori/ci hanno diritto a partecipare ad attività formative previa comunicazione alla cooperativa. Gli stessi, sono tenuti alla non sovrapposizione oraria delle attività lavorative e formative.

## ARTICOLO 6

### **Infrazioni, sanzioni disciplinari e decadenza.**

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, saranno di competenza del Presidente e regolate dallo statuto e dal presente regolamento. Le eventuali sanzioni saranno adeguate alla gravità dei fatti e terranno conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive che hanno concorso a determinare l'infrazione. Nel caso di infrazioni disciplinari commesse durante lo svolgimento dell'attività lavorative dette di tipo a) (inosservanza e non applicazione della disposizione di servizio, assenza arbitraria dal servizio, assenze non giustificate dal servizio etc....), verranno applicate le seguenti sanzioni:

- 1) Primo richiamo formale con sospensione dall'attività lavorativa ASU da 1 a 5 giorni;
- 2) Secondo richiamo formale con diffida con sospensione dall'attività lavorativa ASU da 5 a 20 giorni;
- 3) Terzo richiamo formale con termine di trenta giorni per sanare inadempienza, con sospensione dall'attività lavorativa ASU da 20 a 30 giorni. L'avvio del procedimento disciplinare di tipo b) potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Nei casi di infrazione di particolare gravità dette di tipo b), il Consiglio di Amministrazione può disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione del sussidio, per tutta la durata del procedimento disciplinare.

L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle ASU, da parte del socio lavoratore percettore di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del trattamento, la cancellazione dalla lista regionale di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 nonché la cancellazione dalla cooperativa. La perdita del trattamento e la cancellazione sono disposte dal responsabile della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni alla Direzione regionale del lavoro - Settore politiche del lavoro, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.

I soci lavoratori ASU, decadono dai benefici previsti dal decreto legislativo 81/2000 e cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in materia di attività socialmente utili qualora:

- a) rifiutino l'assunzione, in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di residenza, di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del D.L. 81/2000;
- b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione di cui all'articolo 7, comma 12, lettera a) del D.L. 81/2000;
- c) rifiutino l'avviamento a selezione effettuato dai servizi per l'impiego competenti o da agenzie private convenzionate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o con le regioni o con le province, su richiesta dei datori di lavoro.

Le disposizioni di cui alla lettera a) non trovano applicazione nelle ipotesi di contratto a tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo e di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore a tre mesi.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, del D.L. 81/2000 i responsabili dell'attività di formazione ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. e al servizio per l'impiego territorialmente competente i nominativi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. 81/2000 che hanno rifiutato l'offerta di lavoro o che non si siano presentati ai colloqui di selezione o alle attività formative. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione dell'assegno dandone comunicazione agli interessati.

Avverso gli atti relativi ai benefici e all'assegno di cui al decreto legislativo 81/2000 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego e all'I.N.P.S.

Nel caso di assenze ingiustificate e non autorizzate dal parte del socio-lavoratore protrate e ripetute nel tempo che compromettano i risultati delle attività ASU, è obbligo del CdA avviare il

procedimento il decadenza dalle attività ASU secondo le procedure di cui all'art.8 del D.L. 01.12.1997 n. 468 e da socio della cooperativa, secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 dello statuto della cooperativa.

Nei casi indicati alle lettere d) e e) dell'art 7 dello statuto (*Art. 7 – Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio d'Amministrazione, esser escluso il socio:*

- a) *che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;*
- b) *che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente la cooperativa, oppure fomenta dissidio e disordini fra i soci.*
- c) *che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della cooperativa;*
- d) *che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;*
- e) *che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.*

*Nei casi indicati alle lettere d) e e) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre ch  il socio si mantenga inadempiente.*

Il socio inadempiente dovr  essere invitato a mettersi in regola secondo le seguenti modalit :

- 1) Primo richiamo formale con sospensione dall'attivit  lavorativa ASU da 1 a 5 giorni;
- 2) Secondo richiamo formale con diffida con sospensione dall'attivit  lavorativa ASU da 5 a 20 giorni;
- 3) Terzo richiamo formale con termine di trenta giorni per sanare inadempienza, con sospensione dall'attivit  lavorativa ASU da 20 a 30 giorni. L'esclusione potr  avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprech  il socio si mantenga inadempiente.

## **ARTICOLO 7**

### **Trattamento economico**

Ogni lavoratore per l'attivit  lavorativa ASU percepisce importo mensile di euro 570,00 circa denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attivit  socialmente utili, rivalutato, nella misura dell'80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo, prevista dall'art.8, comma 8, del decreto legislativo 1  dicembre 1997, n.468.

In sede di approvazione del bilancio consuntivo, l'assemblea potr  deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ulteriori trattamenti economici mediante:

1. Integrazione del sussidio;
2. Contributi rimborsi spesa;
3. Riconoscimenti di incentivi e premi economici.

## **ARTICOLO 7 BIS**

### **Requisiti per l'aggiudicazione di premi in denaro e/o benefit**

A far data dal 01.07.2016 e sino al 31.12.2016 per il primo anno e con decorrenza 01.01.2017 e sino al 31.12.2017 ogni anno, previa adozione di determina presidenziale, in forma sperimentale, tutti i soci lavoratori e dipendenti della cooperativa, che svolgono la propria attivit  lavorativa, avranno il diritto di partecipare all'aggiudicazione di premi in denaro e/o benefit che verranno distribuiti ai soci e dipendenti che si saranno classificati nell'apposita graduatoria nei primi tre posti secondo questa articolazione:

Al socio classificato al primo posto (1 ), ricever  un premio in denaro pari ad € **400,00** + una ricarica telefonica di euro 80,00;

Al socio classificato al secondo posto (2 ), ricever  un premio in denaro pari ad € **250,00** + una ricarica telefonica di euro 60,00;

Al socio classificato al terzo posto (3 ), ricever  un premio in denaro pari ad € **150,00** + una ricarica telefonica di euro 40,00;

A tal fine, i requisiti che i soci dovranno possedere al 31.12.2016 e successivi anni, per essere inseriti nella graduatoria e potersi aggiudicare i suddetti premi sono i seguenti:

a) Assenza di lettere di richiamo e/o procedimenti disciplinari conclusi negativamente nell'anno in questione;

b) Regolarità nel versamento delle quote sociali nell'anno precedente.

Criteri per aggiudicazione dei punteggi:

- Un punto per ogni giorno di presenza sul lavoro (di almeno 4 ore) dal 01.07.2016 al 31.12.2016 per il primo anno di attività e dal 01.01.2017 al 31.12.2017 dal secondo anno in poi.
- 2 punti per ogni giorno di presenza sul lavoro (di almeno 4 ore), dal 01.07.2016 al 31.12.2016 per il primo anno di attività e dal 01.01.2017 al 31.12.2017 quando le giornate lavorate sono festivi.

Gli importi e la natura dei premi possono variare di anno in anno su determinazione del Presidente della Cooperativa.

## **ARTICOLO 8**

### **Obblighi del socio**

Prima dell'accettazione di altre contratti di lavoro e/o di collaborazioni in proprio o con terzi, il socio è tenuto a darne comunicazione al Presidente della Soc.Cooperativa. Qualora il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso, sarà cura della Cooperativa garantire il pieno perseguimento dell'incarico mediante ricorso ad altro socio. In tal caso, il socio che si ritira è tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro. Il socio è obbligato al rispetto delle norme che disciplinano le attività ASU, al rispetto delle deliberazioni del CdA, al rispetto delle deliberazioni dell'assemblea e al rispetto dei tempi e modalità del versamento contributivo previsto dall'art. 5 dello statuto e dalle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti.

Il socio deve svolgere la propria attività ASU con lealtà, fedeltà e correttezza. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento del socio che compia consapevolmente atti contrari all'interesse della cooperativa. Inoltre è preciso dovere del socio mantenere il riserbo sull'attività prestata, sulle informazioni a lui fornite, sugli atti della cooperativa in suo possesso, sull'organizzazione interna della cooperativa, che se divulgati all'esterno possano danneggiare in qualsiasi modo la società cooperativa. Infine è preciso dovere del socio ASU evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nella qualità di socio della cooperativa. Nel caso in cui il socio è inadempiente nei confronti della Cooperativa, oppure assume atti e comportamenti in contrasto a quelli previsti dallo statuto, dal regolamento interno e dalle deliberazioni assunte dal CdA o dall'Assemblea dei soci ed è stato richiamato formalmente e/o è in corso provvedimento disciplinare conserva il diritto di partecipare e dibattere nel corso delle assemblee dei soci, senza poter esprimere il proprio voto. Per quanto non previsto dal presente articolo il socio ha l'obbligo del rispetto del codice deontologico dei soci della cooperativa eventualmente proposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 9**

### **Istituzione della previdenza complementare**

Su proposta del CdA la cooperativa può promuovere l'istituzione di forme di previdenza complementare per i soci lavoratori ASU.

## **ARTICOLO 10**

### **diritto di accesso agli atti amministrativi della cooperativa**

Ogni socio ha il diritto di visione degli atti amministrativi della cooperativa, con esclusione degli atti personali dei colleghi soci. L'esame dei documenti è gratuito. L'accesso si può esercitare



anche mediante l'estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal presente regolamento, se questi non risultano essere pubblicati sul sito web della Cooperativa. Tutti i principali atti della Cooperativa (Statuto, regolamenti, leggi, decreti, circolari, estratti deliberativi, comunicati, avvisi, bandi etc...) vengono pubblicati sul sito [www.isvil.it](http://www.isvil.it) oppure sul sito [www.gaggi-alcantara.it](http://www.gaggi-alcantara.it). Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione. La richiesta di accesso ai documenti deve essere dettagliatamente motivata. Alla richiesta dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuto pagamento del costo di riproduzione, il cui importo sarà stabilito dalla Cooperativa. Essa deve essere rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi in cui l'accesso ai documenti richiesti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento delle attività amministrative, danneggiare la cooperativa ovvero quando il socio richiedente è inadempiente nei confronti degli obblighi statutari e sociali. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della loro formazione.

## **ARTICOLO 11**

### **Rapporti con terzi**

E' il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad avere la legale rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio in qualsiasi grado e specie di giurisdizione nonché la firma sociale. Egli adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto, cura le esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea generale dei soci, sorveglia il personale e firma l'ordinaria corrispondenza. Nell'assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri sono attribuiti al vice-Presidente.

## **ARTICOLO 12**

### **Assegnazioni/Graduatorie/selezioni**

Nel caso in cui la cooperativa dovrà e potrà disporre di assunzioni, assegnazione e/o impieghi presso altri enti e per tale opportunità le richieste e/o disponibilità dei soci è superiore alle richieste e/o esigenze, il Presidente potrà operare la selezione dei soci lavoratori, sulla scorta:

1. Titoli di studio e/o qualifiche di assegnazione alle attività ASU;
2. Titoli di studio e/o qualifiche possedute;
3. Criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, conferendo priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente, indicati con circolare 30 settembre 2002, n. 20, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.47 dell'11 ottobre 2002. I predetti criteri selettivi sono i seguenti:

Si rammenta che i predetti criteri selettivi sono i seguenti:

- ☞ soggetti che abbiano rassegnato la disponibilità per il contratto da stipulare;
- ☞ soggetti utilizzati in attività socialmente utili presso lo stesso ente al momento della selezione;
- ☞ soggetti in possesso della professionalità richiesta per il contratto da stipulare;
- ☞ soggetti utilizzati nelle attività socialmente utili in mansioni uguali, analoghe o connesse a quelle richieste;
- ☞ maggiore età;
- ☞ carico familiare.

## **ARTICOLO 13**

### **Quota sociale - tassa annuale - contributi mensili**

Così come stabilito dall'art. 4 dello statuto sociale della cooperativa chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando : a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente; c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. La quota nominale che il socio deve sottoscrivere è di euro 51,64 . Oltre l'importo della quota nominale, il socio si impegna annualmente al versamento della cosiddetta "tassa annuale", una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Nell'anno 2010 la tassa annuale è stata indicata in euro 103,29. Infine il socio è impegnato al versamento del cosiddetto "contributo mensile" quest'ultimo dovuto da parte del socio esclusivamente se avviato in attività lavorative e da queste a modo di percepire, uno stipendio, un sussidio, etc.... Anche quest'ultima somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Per la quota sociale (quest'ultima da versare esclusivamente al momento dell'istanza a socio), la tassa annuale ed il contributo mensile il CdA ha la facoltà annualmente di cumularli e disporre la rateizzazione.

Nel caso di trasferimenti, mobilità e/o dimissioni di soci lavoratori dalle attività socialmente utili attuate dalla Soc.Coop.ISVIL., in caso di debiti maturati dal socio nei confronti della Cooperativa (quote sociali, tassa annuale, etc...), il socio rimane obbligato al saldo nei confronti della Società. Nel caso di richieste di trasferimenti e/o mobilità presso altri enti, il Presidente dovrà definire positivamente le stesse esclusivamente dopo che il socio lavoratore avrà definito e assolto agli obblighi sociali e statutari compresi eventuali debiti accumulati nei confronti della Cooperativa.

Eventuali lettere di dimissioni dalla qualità di socio, non saranno accolte sino a quando il socio non abbia assolto interamente agli obblighi sociali e statutari.

## **NORME FINALI**

### **ARTICOLO 14**

#### **Decorrenza degli effetti del regolamento**

Il presente regolamento interno, è stato approvato dall'assemblea in data 14.08.2003, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto, modificato con delibera dell'assemblea generale del 13.03.2004 entra in vigore il giorno successivo all'approvazione e si estende a tutte le situazioni decorrenti dal 01.01.2004. Con la deliberazione del 27.06.2014 è stato ulteriormente modificato e aggiornato. In data 30.04.2015 è stato ulteriormente integrato e modificato. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 30.06.2016 è stato ulteriormente integrato e modificato. Con l'Assemblea dei soci del 4 luglio 2018 è stato modificato l'art. 5 comma 12 del regolamento. Le modifiche entreranno in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci. Il presente regolamento si applica nei confronti dei soci lavoratori della cooperativa e tutti sono obbligati al rispetto delle norme contenute. L'inosservanza da parte dei soci di uno dei predetti articoli, verrà considerata infrazione disciplinare, perseguibile ai sensi del presente regolamento e dello statuto sociale. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle deliberazioni degli organi sociali nonché alle disposizioni di legge.

### **ARTICOLO 15**

#### **Modificazione del regolamento**

Il presente regolamento interno potrà essere aggiornato, adeguato e modificato sulla scorta di nuove e sopraggiunte novità legislative e disposizioni regionali con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

**Gaggi lì 6 luglio 2018**

**Il Presidente della Soc. Coop. ISVIL  
Dott. Le Mura Leonardo**